



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del registro Data: 07.06.2019	OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
--	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di GIUGNO, convocato alle ore 18,00 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
ABIS <i>Andrea</i>	X		SANNA <i>Maria Carla</i>	X	
			LOCHI <i>Alessandra</i>	X	
TRINCAS <i>Carlo</i>	X		GIORDANO <i>Enrico</i>	X	
PINNA <i>Alessandra</i>	X		CELLETTI <i>Laura</i>	X	
CARTA <i>Carlo</i>	X		MELI <i>Gian Piero</i>	X	
SPANU <i>Alessandra</i>	X		PINNA <i>Federica 79</i>	X	
MASCIA <i>Marco Emilio</i>	X		FARA <i>Antonello</i>	X	
PINNA <i>Federica 82</i>	X		MELI <i>Sara</i>	X	
SECHI <i>Ferdinando</i>	X		MANCA <i>Antonello</i>	X	
TOTALI PRESENTI				N. 17	
TOTALI ASSENTI				N. 0	

PRESIEDE il Sindaco Ing. **Andrea Abis**

PARTECIPA il Segretario Comunale **Dr. Gianni Sandro Masala**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera pari oggetto;

Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile dell'Area 2 SERVIZI ALLA PERSONA, BENI CULTURALI, AFFARI GENERALI in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'art. 118 della Costituzione Italiana dispone: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";

Visto l'art. 13 del D.lgs. 267/2000, in base al quale "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Visto l'art.12, c. 1 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

Visto l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, che dispone: "9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.";

Vista la deliberazione n. 163/2010 della Corte dei Conti sez. reg. controllo, Puglia, la quale ha affermato che: "E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.";

Visto il parere n. 1075 del 20.12.2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia, che ammette l'erogazione di contributi a favore di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del soggetto erogatore nell'interesse della collettività anche in base al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, motivando il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale;

Richiamata la deliberazione n. 39/2013/PAR Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con la quale ritiene che la norma introdotta dall'art. 4, comma 6, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 ribadisce la doverosa applicazione della normativa nazionale secondo una interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012, che dispone: "6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali."

Accertato che:

- dal punto di vista normativo, i contributi si distinguono in contributi in conto esercizio (ordinario di funzionamento a fondo perduto) concessi per il conseguimento delle finalità istituzionali e contributi in conto impianti (condizionati), la cui erogazione è condizionata al verificarsi di determinati eventi che presuppongono azioni da parte di soggetti non a scopo di lucro;

- per quanto riguarda la normativa IVA gli elementi che necessitano per l'individuazione del campo impositivo sono stati condensati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 268/E del 6 agosto 2002, in base alla quale i contributi "assumono rilevanza ai fini IVA se sono erogati a fronte di una obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive" mentre sono esclusi dal campo d'applicazione dell'IVA ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o

permettere alcunché in controprestazione. Così in generale i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta;

Visto l'art. 28, comma 2 del DPR 600/73, in base al quale “ le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte (sul reddito delle persone giuridiche) e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.”;

Dato atto che, in base alla normativa suddetta, la ritenuta del 4% deve essere applicata dal soggetto erogatore alla contemporanea presenza di due requisiti di seguito elencati:

a) il destinatario del contributo sia un'impresa;

b) il contributo non sia destinato all'acquisto di beni strumentali, pertanto:

a) non sono soggetti alla ritenuta del 4%:

- i contributi istituzionali, ovvero non erogati per l'esercizio di “impresa” ma esclusivamente per consentire il funzionamento e la stessa sopravvivenza dei soggetti non a scopo di lucro (non esercitanti attività di impresa);

- i contributi (sia in conto impianti che in conto interessi) per l'acquisto di beni strumentali.

b) sono invece soggetti alla ritenuta:

- i contributi erogati ad “imprese” ;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27.03.2015, come modificato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2017;

Visto, in particolare, l'art. 24, denominato “Contributi ordinari per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione cabraiese”, che prevede:

“Per iniziative e manifestazioni di preminente interesse per la popolazione cabraiese, che sono diretta emanazione di credenze religiose e manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione non solo locale, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo annuale il cui importo complessivo viene determinato preventivamente dalla Giunta.

Il budget complessivo verrà suddiviso in due categorie:

1° categoria: 85% del budget per le seguenti tipologie di festività:

a) Patrono;

b) Festività rientranti nei grandi eventi riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna;

c) Festività principali della frazione;

d) Altre festività di preminente interesse per la popolazione;

2° categoria: 15% del budget per le altre festività di interesse popolare.

La Giunta individua le festività di ciascuna categoria.

I criteri generali di ripartizione da applicare per il successivo bando sono i seguenti:

1. Tipologia festività;

2. Storicità della festività;

3. Grado di partecipazione della popolazione non solo locale rispetto al programma;

4. Livello di promozione territoriale.”;

Considerato che, per garantire una maggiore flessibilità allo strumento regolamentare, si ritiene opportuno provvedere ad apportare una semplificazione procedurale che preveda:

- la determinazione dei seguenti criteri generali di ripartizione da applicare al bando:

a) Tipologia festività;

b) Storicità della festività;

c) Grado di partecipazione della popolazione non solo locale rispetto al programma;

d) Livello di promozione territoriale.”;

- il rinvio alla Giunta comunale per la determinazione dell'ammontare complessivo dello stanziamento di bilancio da destinare a contributi annuali, nonché ulteriori sottocriteri di assegnazione delle risorse, che tengano conto di eventuali entrate derivanti da contribuzioni a carico della finanza pubblica;

Ritenuto di dover integrare l'art. 24 per le motivazioni espresse,

Il Sindaco illustra l'argomento, motivando la modifica proposta sulla base dell'esigenza di semplificare uno schema troppo rigido che complicava il lavoro;

La consigliera **Meli Sara** dichiara la propria astensione al voto, ricordando come più volte in passato sia stato richiesto alla vecchia maggioranza di portare i regolamenti all'esame congiunto con la minoranza prima dell'approvazione in consiglio, in maniera tale da condividerne il contenuto, sarebbe stato opportuno anche in questo caso rileggerlo insieme e condividerne il contenuto prima della seduta odierna;

Il **Sindaco** replica dicendo che la modifica portata oggi è minimale, poiché interviene sulla determinazione aprioristica di una percentuale di budget: poiché è competenza della giunta determinare il budget si è ritenuto non necessario portarla all'esame preventivo prima dell'approvazione in consiglio;

Si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 17 - Favorevoli n° 12 – Astenuti n° 5 (Consiglieri Meli Gian Piero, Meli Sara, Pinna Federica 79, Fara, Manca)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE l'integrazione al Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ed in particolare l'art. 24 come segue:

L'art. 24 è sostituito come segue:

“Per iniziative e manifestazioni di preminente interesse per la popolazione cabraiese, che sono diretta emanazione di credenze religiose e manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione non solo locale, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo annuale il cui importo complessivo è determinato preventivamente dalla Giunta comunale.

La ripartizione del contributo è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Tipologia festività;*
- b) Storicità della festività;*
- c) Grado di partecipazione della popolazione non solo locale rispetto al programma;*
- d) Livello di promozione territoriale.”;*

La Giunta comunale potrà approvare ulteriori sottocriteri di assegnazione delle risorse, che tengano conto di eventuali entrate derivanti da contribuzioni a carico della finanza pubblica”;

DI APPROVARE il testo coordinato dello stesso regolamento, allegato e parte integrante della presente;

DI DARE ATTO, inoltre, che il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 7, dello Statuto Comunale e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n° 17 - Favorevoli n° 12 – Astenuti n° 5 (Consiglieri Fara, Meli Gian Piero, Meli Sara, Pinna Federica 79, Manca)

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Comune di Cabras
Provincia di Oristano



Comuni de Cabras
Provincia de Aristanis

Comune di Cabras

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente

(Art.12, legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 27.03.2015

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 26.06.2017

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 07.06.2019

INDICE

PREMESSA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e interventi
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Settori di intervento
- Art. 4 Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici
- Art. 5 Settore sportivo e ricreativo
- Art. 6 Settore turistico
- Art. 7 Settore sportivo e ricreativo
- Art. 8 Settore ambientale

CAPO II

ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI

- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Istituzione dell'Albo
- Art. 11 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 12 Ufficio competente alla gestione
- Art. 13 Formazione Albo e modalità d'iscrizione
- Art. 14 Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti
- Art. 15 Comunicazioni periodiche
- Art. 16 Revisione dell'Albo
- Art. 17 Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi
- Art. 18 Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi
- Art. 19 Attività di consultazione
- Art. 20 Concessione di contributi
- Art. 21 Convenzioni

CAPO III

CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 22 Modalità e procedure per la richiesta di contributi ordinari
- Art. 23 Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari – Assegnazione – Rendicontazione
- Art. 24 Contributi ordinari per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione cabraese
- Art. 25 Contributi ordinari settore sportivo e ricreativo
- Art. 26 Contributi ordinari di carattere occasionale e benefici economici

CAPO IV

CONTRIBUTI CONDIZIONATI

- Art. 27 Modalità e procedure per l'erogazione di contributi condizionati
- Art. 28 Criteri di valutazione delle richieste
- Art. 29 Erogazione del contributo condizionato
- Art. 30 Decadenza del contributo

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Rapporti - Responsabilità – Esclusioni
- Art. 32 Pubblicizzazione degli interventi del Comune

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e interventi

L'Amministrazione Comunale di Cabras, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni e contributi economici.

La concessione di contributi e benefici economici a enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità nei settori di competenza dell'Amministrazione.

L'erogazione di agevolazioni e contributi economici può essere riferita anche ad attività programmate dall'ente per integrarle o completarle con attività di associazioni/comitati/organismi etc.

I contributi e benefici economici si distinguono in:

- a) Contributi ordinari a sostegno dell'attività delle associazioni/comitati/organismi etc.;
- b) Contributi finalizzati alla realizzazione di eventi programmati dall'Ente;
- c) Contributi di carattere occasionale e benefici economici.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Cabras o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti:

- fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
- comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile;
- confraternite di cui all'art. 16, c. 1 lett. b) della L. 20 maggio 1985, n. 222.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Requisito fondamentale per l'accesso ai contributi ordinari è che il soggetto beneficiario sia iscritto all'Albo Comunale di cui al Capo II del presente regolamento.

Art. 3

Settori di intervento

Il Comune di Cabras, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) culturale e dei beni artistici, storici e archeologici;
- b) turistico;
- c) sportivo e ricreativo;
- d) dello sviluppo economico e promozione del territorio;

- e) ambientale;
- f) altri settori di competenza.

Art. 4

Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 2 che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni culturali, artistici, storici e archeologici;
- d) consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- g) promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici, storici e archeologici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, storici e archeologici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio Comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico, archeologico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 5

Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e seguenti.

Il contributi ed i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) sostenere l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce d'età;
- b) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- c) promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- d) organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- e) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- f) promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- g) promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti, ed in particolare modo con la scuola.

Art. 6

Settore turistico

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) attività di promozione turistica;
- b) realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) promozione e assistenza ai turisti;
- f) organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art. 7
**Settore dello sviluppo economico e
promozione del territorio**

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti e alle aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti locali;
- b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione del territorio di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- d) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

Art. 8
Settore ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

CAPO II
ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI

Art. 9
Finalità

Il Comune di Cabras riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

Art. 10
Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi che:

- a) perseguano una o più finalità di cui all'art. 9;
- b) non abbiano scopo di lucro;
- c) non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

I comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile, data la loro durata temporanea, non sono soggetti all'iscrizione all'albo.

Art. 11
Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti beneficiari dei contributi coloro che:

- a) siano regolarmente costituite ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
- b) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì esseri iscritti all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Cabras, attività in ambito comunale.

Art. 12

Ufficio competente alla gestione

La gestione dell' Albo di cui al presente regolamento è di competenza del settore Amministrativo – Servizio Affari Generali/Cultura del Comune di Cabras.

Art. 13

Formazione Albo e modalità d'iscrizione

In prima istanza, la domanda di iscrizione all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro i termini stabiliti dal bando.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati;
- b) dichiarazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e l'elenco dei membri del consiglio direttivo;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;
- e) eventuali altre indicazioni previste dal bando.

L'Ufficio competente previa verifica dei requisiti e della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 14

Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti

Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale ed inserimento nel sito web del Comune.

La gestione e la pubblicità dell'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi sono assegnate al settore Affari Generali/Cultura, che istruisce le richieste di iscrizione e gli aggiornamenti.

Art. 15

Comunicazioni periodiche

Ciascun iscritto all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi del Comune di Cabras si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 16

Revisione e aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- b) relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono registrati movimenti economici;
- d) eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.

Nel caso di nuovi organismi, questi potranno richiedere l'iscrizione all'albo secondo quanto disciplinato dall'art. 13.

Art. 17

Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi

Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la mancata presentazione dei documenti, comporta la cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'Albo viene disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata. Il soggetto ha la possibilità di inviare le sue osservazioni che dovranno essere valutate.

L'eventuale cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

Art. 18

Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi

I soggetti iscritti all'Albo Comunale costituiscono l'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi, che si può riunire per iniziativa propria o per iniziativa dell'Amministrazione.

Il Comune di Cabras intende valorizzare il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo Comunale, e potrà convocare incontri ed iniziative.

Saranno incentivate le fasi di ascolto, di reciproca informazione e discussione per far emergere proposte legate alle finalità e iniziative delle associazioni stesse.

Art. 19

Attività di consultazione

L'Amministrazione Comunale potrà convocare le associazioni iscritte all'Albo Comunale, attraverso la convocazione dell'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi, in occasione dei momenti più significativi della vita della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale e sportivo, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

Art. 20

Concessione di contributi

Il Comune di Cabras rileva quale requisito fondamentale ma non esclusivo l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici, ad eccezione dei contributi ordinari, per i quali è richiesta l'iscrizione.

Art. 21

Convenzioni

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Cabras e i soggetti iscritti all'Albo, secondo la normativa vigente.

La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.

La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

CAPO III CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 22

Modalità e procedure per la richiesta di contributi ordinari

Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, nell'individuazione dell'ammontare del finanziamento da prevedere nel bilancio di previsione, quantifica i finanziamenti da concedersi suddivisi per settore e per tipologia di intervento.

Il bando per l'erogazione di contributi potrà essere pubblicato anche prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, subordinando la quantificazione dei singoli contributi all'effettivo stanziamento di bilancio.

La domanda deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata una programmazione annuale nella quale dovrà essere dettagliatamente illustrata ogni attività o iniziativa che si intende effettuare, indicando, per ciascuna, il periodo ipotetico nel quale si intende realizzarla e la relativa previsione di spesa ;
- c) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- d) dichiarazione che le cariche all'interno dell'ente, dell'istituzione, della fondazione o dell'associazione hanno carattere di gratuità;
- e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate nello stesso anno ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- f) copia del Bilancio di Previsione riferito all'anno per il quale si richiede il contributo;
- g) Rendiconto Economico Finanziario delle gestioni riferite ai due anni precedenti;
- h) programma annuale delle attività;
- i) impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;

l) impegno a fare risultare pubblicamente l'erogazione economica mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: " in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Cabras".

m) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune;

n) altre eventuali indicazioni previste nel bando.

Art. 23

Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari – Assegnazione - Rendicontazione

Le richieste saranno valutate da apposita commissione sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, a seguito della scadenza prevista dal bando.

La quantificazione dei singoli contributi è subordinata alla effettiva previsione di bilancio.

I criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari sono i seguenti:

1. Livello di qualità delle attività programmate – Punti 20
 - a) grado di originalità, innovazione e creatività della programmazione presentata;
 - b) pluralità delle iniziative programmate (numero e varietà degli eventi);
 - c) dimensione sociale e pertinenza delle attività programmate con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sul pubblico in generale;
 - d) qualità della domanda: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio.
2. Incidenza sul territorio - Punti 20
 - a) potenzialità delle attività programmate di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale ed economico;
 - b) capacità di coinvolgimento delle scuole, con particolare riferimento al rischio di dispersione scolastica.
3. Sostenibilità in termini di durevolezza sul lungo periodo delle attività proposte - Punti 10
 - a) Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale).
4. Capacità operativa del soggetto proponente - punti 15
 - a) curriculum vitae del soggetto richiedente e dei referenti;
 - b) anni di attività comprovata del soggetto richiedente;
 - c) numero soci;
 - d) formazione e qualificazione dei soci;
 - e) rassegna stampa.
5. Accessibilità alle iniziative programmate - Punti 10
 - a) accessibilità cittadini diversamente abili.
6. Livello di collaborazione con soggetti di eccellenza nel campo di riferimento - Punti 15
 - a) riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale;
 - b) qualità del partenariato per la realizzazione del programma presentato.
7. Sede legale e operative (punteggi non cumulabili) - Punti 10
 - a) sede legale e operativa a Cabras – punti 8;
 - b) sede legale o operativa a Cabras – punti 2.

I punteggi dei singoli criteri dal n. 1) al n. 6) sono attribuiti in proporzione sulla base dei pesi previsti dal bando. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.

I contributi concessi su base annuale dovranno essere rendicontati entro il 20 gennaio dell'anno successivo, e comunque prima di presentare la nuova domanda di finanziamento.

Il bando potrà prevedere l'erogazione nell'anno in corso di un acconto non superiore al 50% del contributo assegnato per l'anno di riferimento. In tal caso, in sede di presentazione del rendiconto, verranno effettuate le operazioni di conguaglio.

In particolare le spese a cui i contributi sono destinati dovranno essere appositamente documentate con una relazione sulle attività effettuate alla quale dovranno essere allegate copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, ecc.), i manifesti ed altro materiale pubblicitario delle iniziative o delle manifestazioni effettuate.

Nel caso si accertasse che le attività previste nel programma oggetto del contributo non siano state effettuate in tutto o in parte ed il contributo fosse già stato erogato anche solo in parte, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale in proporzione entro il termine massimo di venti giorni dall'accertamento della contestazione. I soggetti assegnatari di finanziamenti sono comunque tenuti a restituire la parte del finanziamento che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute o al programma presentato in misura proporzionale.

La mancata presentazione della documentazione prevista per il rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art. 24

Contributi ordinari per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione cabrarese

“Per iniziative e manifestazioni di preminente interesse per la popolazione cabrarese, che sono diretta emanazione di credenze religiose e manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione non solo locale, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo annuale il cui importo complessivo è determinato preventivamente dalla Giunta comunale.

La ripartizione del contributo è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Tipologia festività;*
- b) Storicità della festività;*
- c) Grado di partecipazione della popolazione non solo locale rispetto al programma;*
- d) Livello di promozione territoriale.”;*

La Giunta comunale potrà approvare ulteriori sottocriteri di assegnazione delle risorse, che tengano conto di eventuali entrate derivanti da contribuzioni a carico della finanza pubblica”;

Art. 25

Contributi ordinari settore sportivo e ricreativo

Per il settore sportivo e ricreativo non si applicano gli art. 9 e 10 del presente Regolamento.

Annualmente i criteri vengono stabiliti dalla Commissione Sport. Sono fatte salve le procedure di costituzione e aggiornamento dell'Albo Comunale delle Società Sportive, di cui alla deliberazione G.C. n. 48 del 04.03.2009.

Art. 26

Contributi di carattere occasionale e benefici economici

Possono godere del beneficio occasionalmente anche i soggetti non iscritti all'Albo Comunale, che propongano all'Amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente, da realizzare nel territorio Comunale e per i quali la Giunta ritenga che sussista un rilevante interesse generale della comunità, di carattere regionale, nazionale o internazionale, tale da giustificare un intervento del Comune.

L'intervento può consistere in una partecipazione diretta, mediante la realizzazione parziale da parte dell'Ente o indiretta, a mezzo di trasferimenti di fondi o utilizzo di beni o strutture comunali.

La quantificazione del contributo è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- 1) tipologia iniziativa/manifestazione/evento;
- 2) spesa complessiva a carico del richiedente e grado di cofinanziamento richiesto all'Ente;
- 3) modalità di promozione della tutela e fruizione dei beni artistici, culturali, naturali, archeologici ed ambientali del territorio;
- 4) dotazioni strutturali e numero di partner;
- 5) realizzazione di eventi e attività similari.

La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabras almeno 30 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo.

Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta a seguito di presentazione di regolare rendicontazione delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte.

I soggetti assegnatari di contributi occasionali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.

In particolare le spese a cui i contributi sono destinati dovranno essere appositamente documentate con una relazione sulle attività effettuate alla quale dovranno essere allegate copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, ecc.), i manifesti ed altro materiale pubblicitario delle iniziative o delle manifestazioni effettuate.

Potrà essere erogato un acconto non superiore al 50% del contributo assegnato, previa presentazione di una relazione corredata da documentazione preventiva idonea delle spese. In tal caso, in sede di presentazione del rendiconto, saranno eseguite le operazioni di conguaglio.

Nel caso si accertasse che le attività previste nel programma oggetto del contributo non siano state effettuate in tutto o in parte ed il contributo fosse già stato erogato anche solo in parte, lo stesso dovrà essere restituito

all'Amministrazione Comunale in proporzione entro il termine massimo di venti giorni dall'accertamento della contestazione. I soggetti assegnatari di finanziamenti sono comunque tenuti a restituire la parte del finanziamento che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute o al programma presentato in misura proporzionale.

La mancata presentazione della documentazione prevista per il rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

CAPO IV CONTRIBUTI CONDIZIONATI

Art. 27

Modalità e procedure per l'erogazione di contributi condizionati

Il Comune di Cabras, con apposita deliberazione della Giunta, individua le attività e risorse oggetto di contributo condizionato. Le attività e le iniziative da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 2, definite sulla base di apposito bando, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). In tal senso, se dovuto in base alla normativa, sulla base di apposito accordo, l'Ente ovvero le associazioni dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.). In caso di responsabilità a carico delle Associazioni, l'operatività o meno delle coperture assicurative non libera l'associazione dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Resta inteso che le associazioni risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico.

Art. 28

Criteri di valutazione delle richieste

Le richieste saranno valutate da apposita commissione.

Saranno escluse le proposte non conformi alle linee di indirizzo indicate nel bando.

Ai fini dell'ammissione e della quantificazione del contributo, le domande saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- 1) proposta supporto punti 20;
- 2) grado di cofinanziamento finanziario o beni e servizi punti 20;
- 3) modalità di promozione della tutela e la fruizione dei beni artistici, culturali, naturali, archeologici ed ambientali del territorio punti 20;
- 4) dotazioni strutturali e numero soci punti 20;
- 5) realizzazione di eventi e attività similari punti 20.

I punteggi sono attribuiti in proporzione.

Art. 29

Erogazione del contributo condizionato

Potrà essere erogato un acconto non superiore al 50% del contributo assegnato, previa presentazione di una relazione corredata da documentazione preventiva idonea delle spese. In tal caso, in sede di presentazione del rendiconto, saranno eseguite le operazioni di conguaglio.

Il contributo sarà erogato a seguito di approvazione del rendiconto, con allegata la relativa documentazione di spesa, che dovrà riportare le spese strettamente attinenti all'evento per cui il contributo è concesso.

Art. 30

Decadenza del contributo

Il beneficiario decade – in tutto o in parte - dal contributo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta;
- c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa senza averne concordato le modifiche con gli uffici competenti.
- d) siano stati utilizzati i fondi erogati in modo non conforme alle finalità previste dal presente bando e dalla normativa vigente in materia;
- e) non siano stati rispettati i termini fissati per l'avvio e/o per il completamento dell'evento.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata solo parzialmente e, comunque, senza esiti significativi sarà concesso un contributo ridotto proporzionalmente al programma effettivamente realizzato.

Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato parzialmente e/o completamente e si verifichi una delle cause di decadenza sopra esposte si procederà al recupero delle somme.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 31

Rapporti - Responsabilità – Esclusioni

Il Comune di Cabras resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli soggetti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 32

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune erogazioni economiche per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dei mezzi con quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con l'intervento e la collaborazione del Comune.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to(Ing. Andrea Abis)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

.....
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 17.06.2019 per 15 giorni consecutivi**
(art.124 Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

È inviata il **17.06.2019** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: affari generali finanziario polizia municipale servizi sociali tributi tecnico produttivi demografici ufficio legale area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

E' divenuta esecutiva il **07.06.2019**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° - Dlgs 267/2000)
Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3° - D. Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)